

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1705

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

**col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**col Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

**e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca  
Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1989**

—————

**Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e  
per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative  
(ENEA)**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento reca norme di ristrutturazione dell'ENEA (Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative) che si rendono necessarie per rimodulare la sua struttura di vertice e la sua attività, sia in ordine a esigenze di funzionamento, sia in ordine alle nuove attribuzioni dell'ENEA risultanti dal Piano energetico nazionale.

Il presente provvedimento, quindi, apporta modifiche alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240 (recante la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare - CNEN), ed alla successiva legge 5 marzo 1982, n. 84 (la quale ha, tra l'altro, cambiato la denominazione del CNEN in ENEA), secondo un criterio volto a perseguire il risultato della massima snellezza operativa, sia nei rapporti all'interno dell'apparato, con particolare riferimento alle strutture tecniche e scientifiche, sia in relazione ai rapporti interorganici e intersoggettivi di natura esterna.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, modificando il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 1240 del 1971, prevede che l'ENEA possa instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici, enti di ricerca, consorzi ed industrie anche ai fini della diffusione delle conoscenze sui problemi dell'energia (punto 7 dell'articolo 2 della legge n. 1240 del 1971).

L'articolo 2 sostituisce agli attuali piani quinquennali di attività, previsti dall'articolo 3 della legge n. 1240 del 1971, un programma triennale che verrà aggiornato annualmente, al fine di favorire una maggiore flessibilità operativa dell'ENEA, e con particolare riferimento alla corrispondenza temporale tra le provviste finanziarie dell'ente e le regole di contabilità dello Stato definite dalle leggi 5 agosto 1978, n. 468, e 23 agosto 1988, n. 362, le quali prevedono programmi pluriennali di spesa di durata triennale. Il Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato riferirà annualmente al Parlamento in ordine all'aggiornamento ed allo stato di attuazione del programma stesso.

L'articolo 3 modifica la composizione del consiglio di amministrazione e la disciplina del suo funzionamento, accentuando il profilo di indirizzo e di controllo delle sue competenze. In particolare, vengono inseriti tra i membri il direttore generale, un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono depennate le attuali attribuzioni in materia di gestione ordinaria.

È inoltre disciplinata l'ipotesi che i membri del consiglio di amministrazione o della giunta esecutiva siano anche dipendenti di enti pubblici o privati, prevedendo che in tal caso venga corrisposto un compenso pari a quello previsto in via ordinaria. Viene infine prevista una disciplina particolare (collocamento in aspettativa con assegni) per i dipendenti dell'ENEA che siano chiamati a far parte dei due organi collegiali dell'ente, in relazione all'impegno connesso a tale partecipazione.

L'articolo 4 modifica l'articolo 8 della legge n. 1240 del 1971, che disciplina la composizione e le attribuzioni della giunta esecutiva, attribuendogli numerose funzioni in materia di gestione dell'ente, che attualmente appartengono al consiglio di amministrazione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 9 della legge 5 marzo 1982, n. 84, in tema di comando del personale dell'ENEA presso amministrazioni o organizzazioni nazionali ed internazionali o straniere.

Non si fa luogo alla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, poichè il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate a carico del bilancio statale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del secondo comma del presente articolo:

a) può stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali;

b) può affidare, sulla base di appositi contratti, ad università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

c) può stipulare con le imprese nazionali contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle imprese stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

d) può aderire ad associazioni senza fine di lucro, nelle quali siano presenti altre amministrazioni pubbliche i cui scopi sociali siano direttamente connessi con i compiti istituzionali dell'ente;

e) può promuovere la costituzione di consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o di società ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie di competenza dell'ente, o partecipare ad essi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne dà notizia preventiva al Parlamento».

## Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Su proposta dell'ENEA, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle sue direttive e per l'approvazione, il programma triennale di attività corredato delle indicazioni finanziarie per l'intero periodo. Tale programma può essere modificato annualmente con la medesima procedura.

2. Sei mesi prima della scadenza dell'ultimo anno del triennio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, presenta al CIPE, su proposta dell'ENEA, il piano del successivo triennio.

3. Entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano triennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo trasmette al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel triennio precedente. Nel mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al CIPE in ordine allo stato di realizzazione del programma e alle previsioni programmatiche e finanziarie per gli esercizi seguenti e successivamente invia al Parlamento una relazione in merito».

### Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente;
- b) dal direttore generale;
- c) da sette membri, dei quali quattro esperti di scienza e tecnica energetica e sue applicazioni, due esperti di gestione aziendale ed uno esperto di tecnologie industriali;
- d) da tre esperti designati, rispettivamente, dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- e) dal dirigente generale preposto alla direzione generale delle fonti di energia e delle

industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) da tre rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore della ricerca scientifica, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e durano in carica cinque anni. Il vice presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i membri di cui alle lettere c) e d) del comma 1 e dura in carica per un quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso.

4. Il consiglio di amministrazione:

a) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in base ad esse determina gli indirizzi generali, anche programmatici, cui deve essere informata l'attività dell'ente; valuta l'andamento dei programmi in corso e i risultati conseguiti; delibera inoltre i programmi pluriennali di attività dell'ente e gli aggiornamenti annuali;

b) delibera i regolamenti interni dell'ente;

c) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione illustrativa ai fini della verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dello stato di avanzamento delle attività;

d) delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

e) delibera in materia di assetto organizzativo dell'ente, limitatamente a numero e funzioni delle direzioni centrali, dei dipartimenti o di analoghe strutture che si riportino direttamente ai vertici dell'ente;

f) delibera in materia di partecipazione dell'ente a consorzi, società o imprese internazionali o straniere;

g) delibera, ove lo ritenga, che la giunta esecutiva riferisca prontamente su argomenti che rivestono carattere di particolare gravità e urgenza;

h) elegge i membri della giunta esecutiva di cui all'articolo 8.

5. I dipendenti pubblici e privati che, a qualsiasi titolo, fanno parte del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'ENEA hanno diritto allo stesso compenso percepito dagli altri componenti.

6. I dipendenti dell'ENEA, nominati membri del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'ENEA, sono collocati in aspettativa con assegni.

7. Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza, fatti salvi il disposto dei commi 8 e 9 e il disposto di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera e).

8. Le delibere di cui alla lettera a), comma 4, relative ai programmi pluriennali di attività dell'ente ed alle relative revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le sottopone al CIPE per la delibera di cui all'articolo 3.

9. Sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere di cui alla lettera c) del comma 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui alla lettera c) del comma 4, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive. Per le delibere di cui alla lettera d) del comma 4 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1988, n. 266.

10. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno undici componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

11. Per la formulazione dei programmi il consiglio di amministrazione deve sentire il parere di una commissione, formata da non

più di otto membri eletti dal personale, con compiti di ricerca e di studio.

12. Prima della deliberazione dei programmi il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori dell'ente sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno».

#### Art. 4.

1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente e da tre membri scelti dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei membri di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 7. Alle riunioni della giunta partecipa il direttore generale.

2. Il presidente dell'ente presiede la giunta esecutiva.

3. La giunta esecutiva ha il compito di:

*a*) preparare la documentazione di sua competenza necessaria per la discussione da parte del consiglio di amministrazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno;

*b*) sottoporre al consiglio di amministrazione documenti informativi predisposti dall'esecutivo dell'ente sui programmi e sui risultati ottenuti nei diversi settori di attività;

*c*) esplicitare le altre funzioni che le siano delegate dal consiglio di amministrazione;

*d*) provvedere relativamente agli affari previsti dal terzo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'articolo 2;

*e*) fissare, con le occorrenti limitazioni di spesa, le attribuzioni del presidente, del direttore generale e dei direttori di unità operative circa l'assunzione degli impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

*f*) deliberare in materia di criteri per l'inquadramento del personale, di assunzione del personale, in materia di nomina dei dirigenti, nonché circa l'entità delle assunzioni

stesse ripartite per categoria ed in materia di organizzazione operativa dell'ente;

g) deliberare in ordine ad eventuali deleghe al presidente e al direttore generale in materia di contratti di assunzione del personale nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio o dalla giunta esecutiva;

h) nominare, su proposta del direttore generale, i responsabili delle strutture di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e); fissare i criteri per l'attribuzione da parte del presidente, su proposta del direttore generale, delle altre posizioni dirigenziali, e da parte del direttore generale per la nomina dei responsabili delle altre unità componenti le strutture operative dell'ente;

i) provvedere al conferimento di incarichi e contratti di consulenza;

l) deliberare, con le occorrenti limitazioni di spesa, in ordine ad eventuali deleghe al presidente circa l'affidamento di particolari compiti di studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico e giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni;

m) deliberare sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici.

4. La giunta può altresì proporre al consiglio argomenti da inserire all'ordine del giorno dei lavori del consiglio stesso».

#### Art. 5.

1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1982, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Il personale dell'ENEA può essere, con il suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali e comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, ovvero altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali, che ne abbiano fatto richiesta.

2. Qualora, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività che sarà svolta dal dipendente comandato, il consiglio di amministrazione ravvisi che il comando avviene anche nell'interesse dell'ENEA, il relativo trattamento economico resta a carico dell'ente».